

13055-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 12
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Alfredo Guardiano	- Presidente -	Sent. n. sez. 453/2026
Maria Teresa Belmonte		UP - 06/03/2026
Irene Scordamaglia		R.G.N. 222/2026
Michele Cuoco	- Relatore -	
Carlo Renoldi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 21 ottobre 2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avv. [REDACTED], che ha depositato conclusioni scritte.

16

h

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [REDACTED] responsabile del reato di violenza personale aggravata, per aver costretto [REDACTED] a non fare rientro in casa.

2. Il ricorso si compone di cinque motivi d'impugnazione, tutti formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione.

I primi due censurano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e, con essa, l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata. La Corte territoriale, sostiene la difesa, avrebbe omesso ogni confronto con le plurime incoerenze emerse nel corso del dibattimento e puntualmente devolute con l'atto di appello quanto: all'effettiva e reale proprietà dell'immobile, alla materiale apposizione - fuori dell'abitazione - dei sacchi contenenti gli effetti personali della [REDACTED] alla sopravvenuta assoluzione dell'imputata dai fatti oggetto della denuncia sporta dall'attuale persona offesa e, in ultimo, all'esistenza di una condotta qualificabile in termini di violenza o minaccia.

Il terzo invoca l'applicazione della causa di non punibilità descritta nell'art. 131-*bis* cod. pen., illogicamente esclusa, sostiene la difesa, senza alcuna specifica motivazione che desse conto delle ragioni della decisione assunta.

Il quarto attiene alla recidiva e, in particolare all'indicazione delle ragioni per le quali è stata ritenuta la natura *specifica* e al connesso necessario accertamento dei rapporti esistenti tra il reato *sub iudice* e quelli precedentemente accertati.

Il quinto, in ultimo, attiene alla determinazione del concreto trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alla corretta applicazione dei criteri normativi e all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Indeducibili i primi due motivi.

2.1. La Corte territoriale ha compiutamente ricostruito la dinamica dei fatti in contestazione: il 14 gennaio 2018, mentre la [REDACTED] - in seguito alla separazione dal marito - si stava recando presso la sua abitazione per prelevare i suoi vestiti e quelli del figlio, è stata minacciata e insultata più volte dall'imputata,



sorella del suo ex marito, la quale, strappandole le chiavi di casa, le ha impedito di entrare all'interno dell'appartamento, facendole trovare gli effetti personali riposti in alcuni sacchi neri dinanzi all'ingresso.

2.2. In questi termini, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, emergono tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, sia la condotta violenta (aver strappato di mano le chiavi), che la successiva costrizione (impeditiva dell'ingresso all'interno dell'abitazione), identificandosi, la prima, nell'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad incidere coattivamente sulla libertà di azione e di determinazione, impedendo il compimento di un atto o di un'attività, anche senza la stretta necessità che la violenza sia usata sulla persona (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961; Sez. 6, n. 11897 del 09/10/1992, D'Urso, Rv. 192912), e, la seconda, anche in una *costrizione relativa*, nella quale la vittima presta il consenso a fare, tollerare o omettere qualcosa condizionata dalla necessità di evitare un male ingiusto prospettatole dall'agente (Sez. 5, n. 40860 del 22/10/2025, P., Rv. 289080).

2.3. Ciò considerato, nel ricostruire la dinamica dei fatti, la Corte d'appello ha effettivamente valorizzato in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ne ha anche valutato, analiticamente, l'attendibilità, evidenziando, in particolare, la sostanziale sovrapponibilità con le dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] il servizio presso il nucleo investigativo della polizia di Stato, intervenuto nelle immediatezza dei fatti. E la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato (*ex multis*, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

Rispetto alla argomentata valutazione proposta dai giudici del merito, la difesa non prospetta alcun significativo travisamento; si limita a proporre un differente giudizio di attendibilità, peraltro allegando incongruenze afferenti a circostanze irrilevanti rispetto alla consumazione del reato (l'effettiva proprietà dell'immobile, la materiale apposizione dei sacchi contenenti gli effetti personali, la sopravvenuta assoluzione dell'imputata in altro procedimento) e senza considerare che la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del



proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito, Rv. 271623).

3. Gli altri motivi risultano fondati.

La difesa, con l'atto di appello, aveva devoluto alla Corte territoriale la necessità di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, la corretta qualificazione della recidiva e la valutazione della concreta tenuità del fatto contestato. A fronte di ciò, nulla risulta dedotto dalla Corte territoriale.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria affinché le questioni dedotte siano compiutamente valutate.

4. I rapporti familiari e il coinvolgimento di un minore impongono che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento dell'art. 131-*bis* cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 6 marzo 2026

Il Consigliere estensore

Michele Cuomo

Il Presidente

Alfredo Guardiano

